



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 DEL 02/12/2014

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° Del

Registro generale n° Del

Oggetto **OGGETTO: sospensione indennità di vigilanza ex art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995 e ss.mm. alla dipendente comunale Pecoraro Rosalba.**

Il responsabile del servizio finanziario

- Premesso che con determinazione sindacale n° 04 del 31/03/2016 la dipendente comunale Sig.ra Pecoraro Rosalba, agente di polizia municipale, è stata posta in mobilità interna presso l'ufficio tecnico comunale con effetto dal 04/04/2016;
- Che con nota n° 7337 del 05/07/2016 questo settore ha chiesto al responsabile del servizio di polizia municipale chiarimenti in merito alle funzioni svolte dalla dipendente comunale in questione al fine di verificare il permanere delle condizioni che giustificano l'erogazione dell'indennità di cui in oggetto.
- Vista la nota di riscontro n° 7408 del 06/07/2016 a firma del responsabile del servizio di P.M. e del responsabile del settore I, a cui fa capo in questo ente il personale della polizia municipale, dalla quale **si rileva che dal 4/4/2016 in concreto la dipendente di che trattasi non esercita le funzioni di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/1986;**
- Che sulla base degli orientamenti applicativi dell'ARAN (RAL 222 – 1291), l'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) e ss. mm. non solo non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia o allo svolgimento di funzioni similari, **ma presuppone sempre e necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;**
- Che anche la Corte dei Conti (Sezione di controllo per il Veneto - deliberazione n° 2/2008), interpellata appositamente da altro ente su tale materia, ha avuto modo di affermare che **l'indennità di che trattasi non può essere corrisposta a soggetti appartenenti a settori diversi da quello tipico dell'area di vigilanza;**

- Che sulla scorta di tali orientamenti e tenuto conto delle nuove mansioni assegnate a seguito del trasferimento presso l'ufficio tecnico, non si riscontrano gli elementi tali da giustificare l'erogazione dell'indennità in questione in quanto la dipendente Pecoraro Rosalba:

- 1) non svolge le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;
- 2) non svolge alcun servizio di polizia stradale di cui all'articolo 11 del D. Lgs n° 285/1993 (codice della strada);
- 3) non svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

- Che non ricorrono le condizioni per attribuire l'indennità di vigilanza in misura ridotta spettante al personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/1986 in quanto la dipendente risulta dislocata presso l'ufficio tecnico comunale per lo svolgimento di mansioni tipiche di tale settore;
- Preso atto delle osservazioni formulate dal CSA Regioni Autonomie Locali con nota prot. n° 7611 del 12/07/2016;
- Per le suddette motivazioni, non ritenendo sussistenti i presupposti che giustificano l'erogazione dell'indennità in questione;

DETERMINA

- 1) Di sospendere l'erogazione indennità di vigilanza ex art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995 e ss.mm. alla dipendente comunale Pecoraro Rosalba, agente di polizia municipale posta in mobilità interna presso l'ufficio tecnico dal 04/04/2016 e per tutto il periodo in cui sarà dislocata in tale settore;
- 2) di disporre il recupero delle somme indebitamente corrisposte dal 04/04/2016 alla dipendente di che trattasi;
- 3) dare atto che avverso il presente provvedimento l'interessata può proporre ricorso amministrativo gerarchico, entro 30 giorni dalla notifica, all'organo sovraordinato o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, proporre ricorso per via giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le disposizioni legislative vigenti;
- 4) di notificare copia della presente alla dipendente comunale Sig.ra Pecoraro Rosalba.

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Giuseppe Parrino